



PROGETTO

RELATIVO AL SERVIZIO

**DI ELABORAZIONE DI UN *LOCAL DEVELOPMENT PILOT PLAN* (LDPP) NELL'AMBITO DEL
PROGETTO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE CULTEMA
DI CUI AL PROGRAMMA *SOUTH EAST EUROPE*
(*WORK PACKAGE 3- FASE 3.3 "LDPP LOCAL DEVELOPMENT PILOT PLAN"*)**

D.G.R. N. 1738 DEL 14 AGOSTO 2012

**DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
N. 447 DEL 14 MARZO 2013**

CUP: H19E10004520007

CIG: 5003894FF1

– ALLEGATO A4: **SCHEMA DI CONTRATTO**

ALLEGATO A4

SCHEMA DI CONTRATTO**SERVIZIO DI ELABORAZIONE DI UN LOCAL DEVELOPMENT PILOT PLAN (LDPP)
NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE CULTEMA
DI CUI AL PROGRAMMA SOUTH EAST EUROPE
(WORK PACKAGE 3- FASE 3.3 "LDPP LOCAL DEVELOPMENT PILOT PLAN")**

CUP H19E10004520007

CIG _____

L'anno _____, oggi _____ del mese di _____ in _____,

sono presenti i signori:

- _____, nato a _____ (____) il _____, Dirigente Regionale, domiciliato per la carica presso la Direzione Regionale Lavori pubblici, in Calle Priuli Cannaregio, 99 – Venezia, il quale, incaricato di stipulare il presente contratto per dare attuazione al provvedimento n. _____ del _____, interviene in nome ed in legale rappresentanza della Regione del Veneto;
- _____, nato a _____ (____) il _____, residente a _____, via _____, n. _____, Partita I.V.A. n. _____, nella sua qualità di _____ (titolare, legale rappresentante dell'operatore economico _____, oppure mandataria del raggruppamento/GEIE/imprese aderenti al contratto di rete _____ come da mandato speciale con procura conferito mediante atto notarile/scrittura privata in data _____ rep. _____, oppure legale rappresentante del consorzio _____, come da atto costitutivo in data _____ rep. _____), con sede a _____ iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al numero _____, iscritto all'ordine _____ di _____ al n. _____;

PREMESSO CHE

- con decisione C(2007)6590 la Commissione europea ha adottato il 20/12/2007 il nuovo Programma operativo "Sud Est Europa"(SEE) per il periodo 2007-2013, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dallo strumento di assistenza di preadesione (IPA) e dallo strumento di prossimità e partenariato (ENPI);
- la Direzione regionale Lavori pubblici, con il sostegno della Giunta regionale mediante Deliberazione n. 4031 del 22 dicembre 2009 e successiva Deliberazione n. 2000 del 3 agosto 2010, ha preso parte alla seconda chiamata a presentare proposte progettuali quale *lead partner* del progetto "*Cultural value for sustainable territorial governance and marketing (CULTEMA)*";
- con Deliberazione n. 741 del 7 giugno 2011 la Giunta regionale, nel prendere atto dell'approvazione del Progetto CULTEMA e degli altri progetti finanziati con il Programma SEE, ha autorizzato i dirigenti regionali delle strutture titolari dei progetti approvati alla sottoscrizione dei documenti necessari ad avviare e a svolgere le attività tecniche e di gestione del progetto e ad adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e di spesa;
- con D.G.R. n. 1738 del 14 agosto è stata assunta l'iniziativa di avviare una gara per l'affidamento del servizio di Elaborazione di un *Local Development Pilot Plan* (LDPP) nell'ambito del progetto di cooperazione territoriale CULTEMA co-finanziato nel *framework* del programma *South East Europe* (*Work Package 3- fase 3.3 "LDPP Local Development pilot plan"*);
- con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Lavori pubblici n. ____ del ____ è stata indetta la gara per l'affidamento del summenzionato servizio;
- con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Lavori pubblici n. ____ del ____ l'Amministrazione Regionale, a seguito delle risultanze della gara pubblica indetta con bando in data _____, ha disposto l'aggiudicazione definitiva affidando a _____ il servizio in parola;

- sono decorsi 35 giorni dall'avvenuta comunicazione della data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

oppure

- nelle more della stipulazione del presente contratto, si è provveduto alla consegna anticipata in via d'urgenza del servizio, giusta il combinato disposto degli articoli 11, comma 10 *bis*, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 302, commi 2 e 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- (*esclusivamente in caso di contraente società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, coop a responsabilità limitata, società consortili per azioni e a responsabilità limitata, società di ingegneria*) l'affidatario ha comunicato la composizione societaria e le altre informazioni di cui all'art. 1 D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto;

**Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto,
si conviene e stipula quanto segue:**

Articolo 1 – Oggetto del servizio

1. L'Amministrazione regionale, come sopra rappresentata, affida a _____ che accetta e assume il servizio di "Elaborazione di un *Local Development Pilot Plan* (LDPP) nell'ambito del progetto di cooperazione territoriale CULTEMA di cui al programma *South East Europe (Work Package 3- fase 3.3 "LDPP Local Development pilot plan")*".

2. Il servizio, di cui al comma 1, affidato sulla base del Capitolato Prestazionale di cui all'**Allegato A3** al decreto del Dirigente regionale della Direzione Lavori pubblici n. _____ del _____, e allegato al presente contratto, è finalizzato alla valorizzazione sostenibile dei beni culturali di proprietà pubblica, completo di una "*Toolkit*" di metodologie avanzate di valutazione, pianificazione, gestione e sviluppo locale, comprensivo di un Compendium di *Good Practices* e di un *SET* di *business models*, inerenti 67 Ville di proprietà pubblica e 38 siti appartenenti al Sistema Fortificato veneziano, organizzati per tipologia di intervento e scenari di investimento.

Articolo 2 – Documenti che costituiscono parte integrante del contratto

1. L'affidatario si obbliga ad eseguire il servizio alle condizioni, patti e modalità previsti dal presente contratto, del Capitolato prestazionale allegato, e dai seguenti ulteriori elaborati, ancorché non materialmente allegati:

- Relazione Tecnico-Illustrativa;
- Quadro economico;
- Offerta economica;
- Offerta tecnica.

2. Le parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati elencati al precedente comma 1, che restano depositati agli atti della Direzione Regionale Lavori Pubblici e qui si richiamano quali parti integranti del presente contratto.

3. In caso di contrasto tra disposizioni del presente contratto e disposizioni del Capitolato prestazionale e della Relazione Tecnico Illustrativa, prevalgono le disposizioni del presente contratto.

Articolo 3 – Termini di esecuzione del servizio

1. La documentazione relativa alle **Fasi 1 e 2** del servizio di cui all'articolo 1 del Capitolato prestazionale deve essere consegnata entro un mese dall'avvio delle attività contrattuali.
2. La documentazione relativa alle restanti **Fasi 3, 4 e 5** deve essere consegnata e il servizio deve essere concluso entro cinque mesi dall'avvio delle attività contrattuali.
2. Il servizio si considera concluso a seguito del rilascio del certificato di ultimazione delle prestazioni.
3. Sono fatte salve eventuali proroghe per giustificati motivi o sospensioni disposte previo accertamento delle circostanze previste dall'articolo 308 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 4 - Ritardi e penali

1. Qualora lo svolgimento delle attività oggetto del contratto sia ritardato oltre i termini stabiliti all'art. 3 o in caso di erroneo adempimento delle obbligazioni assunte dall'affidatario, ove l'Amministrazione regionale non ritenesse valide le giustificazioni addotte dallo stesso affidatario, per ogni giorno di ritardo viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale come indicato all'art. 6.
2. La penale di cui al comma 1 si applica ai ritardi maturati in relazione a ciascun termine di cui all'art. 3.
3. L'entità della penale è definita mediante la redazione di apposito verbale con immediata contestazione all'affidatario. Alla contestazione del ritardo, l'affidatario può presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla data di ricevimento della nota di addebito. In caso di ritardo nei tempi di risposta, o di insufficienti giustificazioni, viene confermata la penale in via definitiva.
4. La penale è trattenuta sulle competenze spettanti all'affidatario in occasione del primo pagamento utile, contemporaneamente alla liquidazione delle spettanze dovute, senza che si debba dar luogo ad atti o procedimenti giudiziari.
5. L'Amministrazione regionale si riserva comunque di chiedere, in aggiunta alla penale di cui ai commi precedenti, il risarcimento dei danni per le maggiori spese da sostenere a causa dei ritardi imputabili all'affidatario nell'esecuzione del servizio.
6. Il valore massimo complessivo delle eventuali penali è pari al 10% dell'importo contrattuale. Qualora il ritardo dell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale l'Amministrazione regionale attiva le procedure per la rescissione in danno del contratto e procede alla escussione della polizza fideiussoria quale provvisorio e parziale ristoro degli oneri e dei danni subiti, senza che l'affidatario possa pretendere compenso o indennizzi di sorta. In tale ipotesi l'affidatario del servizio è tenuto all'integrale rimborso di tutte le somme anticipate con aggiunta di interessi e altri oneri collegati, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno.

Articolo 5 – Modalità di espletamento del servizio e coordinamento regionale

1. Nell'espletamento del servizio l'affidatario deve:

- attenersi alle disposizioni del Capitolato prestazionale e ai contenuti dell'offerta tecnica presentata;
- tener conto delle direttive e delle disposizioni che possono essere impartite dall'Amministrazione regionale;
- per quanto necessario, rapportarsi con il responsabile del procedimento, nonché con i rispettivi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati e allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche;
- nell'ambito della propria autonomia potrà avvalersi, per lo svolgimento del servizio, di mezzi e collaboratori senza ulteriori oneri per il committente;
- presentare relazioni mensili sullo sviluppo e sull'andamento del servizio.

Articolo 6 – Corrispettivo

1. L'importo complessivo della prestazione è pari ad Euro _____,00 (Euro _____/00), al netto degli oneri fiscali e previdenziali, somma risultante dall'offerta presentata dall'affidatario in sede di gara.

2. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 si intende comprensivo di tutti gli altri oneri diretti e indiretti necessari per l'esecuzione delle prestazioni richieste, nonché delle spese ed oneri sotto elencati, che pertanto restano a totale carico dell'affidatario:

- eventuali spese di viaggio e trasferta di tutto il personale dipendente e dei rappresentanti del titolare necessari all'espletamento delle attività contrattuali;
- i mezzi d'opera (*personal computer, server, ecc.*), i locali e le relative spese di mantenimento, il *software* ed il personale necessari per l'espletamento delle attività contrattuali.

Articolo 7 - Termini e modalità di pagamento

1. Il pagamento viene effettuato a 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture, alle seguenti scadenze:

- a) quota del 40% alla conclusione della seconda fase di attività di cui all'art. 1 del Capitolato prestazionale, previo attestazione del responsabile del procedimento dell'avvenuta effettuazione dell'attività stessa documentata in apposita relazione;
- b) quota del 60% alla consegna di tutti gli elaborati richiesti, previo l'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione di cui all'art. 325 del D.P.R. 207/2010.

2. L'Amministrazione regionale non corrisponderà alcuna anticipazione.

3. Ogni pagamento in acconto e a saldo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, mediante acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 6 del D.P.R. 207/2010.

4. L'Amministrazione regionale eroga la quota di cui al comma 1, lett. a) al netto delle trattenute di garanzia dello 0,50%. L'Amministrazione regionale dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, previa acquisizione del DURC.

5. L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui nel corso del contratto emergano inadempienze contrattuali fino alla definizione della vertenza.

Articolo 8 - Variazioni contrattuali

1. L'affidatario del servizio è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni contrattuali eventualmente disposte dall'Amministrazione regionale alle stesse condizioni del presente contratto, giusta quanto dispongono l'art. 114 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 311 del D.P.R. 207/2010.

2. L'Amministrazione ha facoltà di ridurre o incrementare l'importo contrattuale di cui all'art. 6 nella misura di 1/5, in ragione delle prestazioni da effettuarsi, senza che l'affidatario abbia nulla a pretendere.

Articolo 9 – Garanzie

1. L'affidatario ha costituito cauzione definitiva a garanzia dell'inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali, per un importo di Euro _____ rilasciata da _____.
2. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'affidatario, l'Amministrazione regionale ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'affidatario deve inoltre reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se l'Amministrazione regionale debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
3. L'importo residuo della cauzione è svincolato successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione e, comunque, entro 3 mesi dall'emissione del certificato di ultimazione della prestazione.

Articolo 10 – Obblighi previdenziali ed assistenziali dell'aggiudicatario

1. Il personale addetto ai servizi di cui al presente contratto deve essere regolarmente assunto dall'aggiudicatario ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'affidatario medesimo.
2. L'affidatario è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4, in caso di inadempienza contributiva dell'affidatario, o di sua inadempienza retributiva, si applicano, rispettivamente, gli articoli 4 e 5 del D.P.R. 207/2010 in materia di intervento sostitutivo della stazione appaltante.

Articolo 11 – Quote di partecipazione *(inserire in caso di raggruppamento/ consorzio ordinario/agggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete/GEIE)*

1. Ciascun soggetto raggruppato/consorziato, si impegna ad eseguire le seguenti quote/parti del servizio, esattamente corrispondenti a quelle indicate in sede di offerta:
 - soggetto _____ quota/parte _____
 - soggetto _____ quota/parte _____

Articolo 12 - Subappalto

1. Non è consentito subappaltare le prestazioni oggetto della presente commessa.

Art. 13 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei pagamenti

1. L'affidatario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Fermo restando il divieto di cui all'art. 12, l'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione regionale stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 14 – Obblighi di riservatezza e informativa in materia di trattamento dei dati personali

1. L'affidatario si impegna a mantenere riservati tutti i dati e le informazioni tecniche ed amministrative di cui venga a conoscenza od in possesso nell'esecuzione dei servizi, attivandosi in modo che tale obbligo sia rispettato da eventuali collaboratori.
2. L'Amministrazione regionale, come sopra rappresentata, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", informa l'affidatario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge.

Articolo 15- Ulteriori obblighi

1. L'affidatario assume:
 - ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine ai servizi oggetto del presente contratto;
 - l'obbligo di garantire all'Amministrazione regionale il possesso dei materiali e della documentazione fornite nel corso del servizio e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese di pagamento al riguardo da parte di terzi.

Articolo 16 - Proprietà del risultato finale

1. In seguito all'avvenuto saldo delle competenze, tutta la documentazione ed i risultati del servizio affidato resteranno di proprietà esclusiva della Regione del Veneto.
2. L'affidatario non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati ed informazioni sulle risultanze delle attività oggetto del servizio, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale committente.

Articolo 17 - Cessione del contratto e cessione del corrispettivo

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'Amministrazione regionale prima o contestualmente al nulla osta al pagamento. L'affidatario dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione regionale per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere. In ogni caso, la cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni dell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

Articolo 18 – Recesso e risoluzione del contratto

1. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio per ragioni di pubblico interesse, con formale comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza altri oneri a proprio carico, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, con le modalità previste dall'art. 134 del D.Lgs. 163/2006.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, le parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione del contratto le disposizioni di cui agli articoli da 135 a 139 del D.Lgs. 163/2006, giusta quanto dispone l'art. 297 del D.P.R. 207/2010. L'Amministrazione ha diritto di chiedere altresì la risoluzione del presente contratto in ogni altro caso previsto dalla legge e qualora non venga garantita l'esclusività del servizio.
3. In particolare, qualora venissero riscontrati comportamenti dell'affidatario che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere il buon risultato del servizio,

l'Amministrazione regionale formula la contestazione degli addebiti all'affidatario, il quale può presentare le proprie controdeduzioni nel termine di 15 giorni dal ricevimento della nota di contestazione; in caso di negativa valutazione delle controdeduzioni ovvero in caso di mancata presentazione delle controdeduzioni nel predetto termine, l'Amministrazione regionale dispone la risoluzione del contratto.

4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, qualora l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'affidatario rispetto alle scadenze previste nel presente contratto, ovvero qualora venisse riscontrato l'inadempimento di obblighi contrattuali o un'esecuzione del contratto difforme dalle condizioni stabilite da capitolato o non a regola d'arte, l'Amministrazione diffida l'affidatario a conformarsi a tali condizioni (indicando le manchevolezze riscontrate e le modalità di ridefinizione degli elaborati, etc.) entro il termine perentorio di 10 giorni, decorso il quale senza che l'affidatario abbia ottemperato, si provvederà a rescindere il contratto, previa verifica in contraddittorio con l'affidatario o alla presenza di due testimoni, degli effetti dell'intimazione impartita.

5. Il contratto si risolve automaticamente in caso di fallimento o di cessazione dell'attività; il contratto è inoltre risolto in caso di perdita dei requisiti di qualificazione.

6. Restano fermi l'applicazione delle penali di cui all'art. 4 ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 19 – Stipulazione del contratto e spese contrattuali

1. Il contratto è formalizzato mediante scrittura privata.

2. Le parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette al pagamento dell'I.V.A.. La registrazione sarà richiesta solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del DPR 131/1986.

3. L'affidatario assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico dell'Amministrazione regionale. Le eventuali spese di registrazione del contratto sono a totale carico dell'affidatario.

Articolo 20 – Controversie

1. Tutte le eventuali controversie nascenti dal presente contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.

2. È esclusa la competenza arbitrale.

3. L'eventuale insorgere del contenzioso non esime comunque l'affidatario dall'obbligo di proseguire il servizio; ogni sospensione dell'esecuzione del servizio è pertanto considerata illegittima.

Articolo 21 – Protocollo di Legalità

1. L'affidatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'affidatario, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Amministrazione regionale appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, _____

IL DIRIGENTE DELLA

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI

L'AFFIDATARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, le parti dichiarano espressamente di approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: art. 2 (Documenti che costituiscono parte integrante del contratto), art. 4 (Ritardi e penali), art. 8 (Variazioni contrattuali), art. 9 (Garanzie), art. 10 (Obblighi previdenziali ed assistenziali dell'aggiudicatario), art. 12 (Subappalto), art. 15 (Ulteriori obblighi), art. 17 (Cessione del contratto e cessione del corrispettivo), art. 18 (Recesso e risoluzione del contratto), art. 20 (Controversie); art. 21 (Protocollo di legalità).

Venezia, _____

L'AFFIDATARIO
